

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare al 40° anniversario dei Trattati di Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

E emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al 40° anniversario dei Trattati di Roma, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13 1/4x14; colori: quadricromia più oro; tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, la statua equestre di Marco Aurelio, contornata da stelle, su un fondo azzurro, i due elementi che caratterizzano la bandiera

dell'Unione europea. Completano il francobollo la leggenda «40° ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1997

*Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni*
SALERNO

*Il provveditore generale
dello Stato*
BORGIA

97A2571

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 marzo 1997.

Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);

Visto l'art. 229, del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che autorizza il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996 con il quale è stata trasposta e recepita in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio in data 21 novembre 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visti gli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 249 del 17 ottobre 1995;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 95/50/CE nella normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da un Paese non appartenente all'Unione europea.

2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime.

3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati nel presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, e i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

«merci pericolose»: le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e di scarico contemplate

dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;

«imprese»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di una personalità giuridica propria, ovvero che dipenda da una autorità avente tale personalità, che trasportino, carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinino temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto e che siano situate sul territorio della Unione europea;

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per questioni inerenti al trasporto di merci pericolose;

«autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.

Art. 3.

1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.

2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformità all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).

Art. 4.

1. Per effettuare i controlli previsti dal presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del decreto medesimo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorità che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali sia accertata un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

Art. 5.

1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.

Art. 6.

1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettono la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.

Art. 7.

1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.

2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Art. 8.

1. Se in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

Art. 9.

1. Per ogni anno solare ed al più tardi entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, deve essere trasmessa alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

volume censito o stimato dei trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);

il numero dei controlli effettuati;

il numero dei veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea o immatricolati in Paesi non aderenti alla Unione europea);

il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione;

il numero ed il tipo di sanzioni comminate.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

*Il Ministro dei trasporti
e della navigazione*
BURLANDO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

ALLEGATO I

LISTA DI CONTROLLO

1. Luogo di controllo 2. Data 3. Ora
4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione 5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/seminimorchio
6. Tipo di veicolo ☐ autocarro ☐ autocarro con rimorchio ☐ autoarticolato a pianale
7. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo 8. Nazionalità
9. Conducente
10. Trasportatore
11. Mittente, indirizzo, luogo di carico (*)
12. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico (*)
13. Massa lorda per unità di trasporto
14. Limite quantità marginale della voce 10 011 superato ☐ sì ☐ no
15. Effettuato mediante:
- ☐ cisterna fissa ☐ cisterna amovibile ☐ container-cisterna ☐ batteria di recipienti
- ☐ alla rinfusa ☐ container ☐ colli

Documento/i di bordo

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 16. Documento/i di trasporto/d'accompagnamento | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 17. Disposizioni scritte | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 18. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 19. Certificato di omologazione dei veicoli | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 20. Certificato di formazione del conducente | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |

Circolazione del veicolo

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 21. Merce autorizzata per il trasporto | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 22. Trasporto alla rinfusa | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 23. Trasporto in cisterna | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 24. Trasporto in container | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 25. Merce autorizzata per tipo di veicolo | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |

(*) Da precisare alla voce «osservazioni» per trasporti cumulativi.

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 26. Divieto di carico misto | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 27. Manipolazione e sistemazione ^(?) | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 28. Fuga di materie o danneggiamento dei colli ^(?) | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 29. Numero ONU/Etichettatura dei colli/codice di imballaggio ONU ⁽¹⁾ ^(?) | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 30. Segnaletica del veicolo e/o del container | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 31. Etichetta/e di pericolo trasporto sistema o alla rinfusa | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |

Equipaggiamento del veicolo

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 32. Cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 33. Almeno un cuneo per veicolo | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 34. Due fari di color arancione | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 35. Estintore ⁽ⁱ⁾ | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |
| 36. Equipaggiamento di protezione del conducente | ☐ controllato | ☐ constatata infrazione | ☐ non ricorre |

37. Varie/osservazioni

38. Autorità che ha effettuato il controllo

⁽¹⁾ Da precisare alla voce «osservazioni» per trasporti cumulativi.
^(?) Controllo delle infrazioni visibili.

ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai sensi della presente direttiva sono considerati come infrazione, in particolare, i seguenti casi :

- 1) merce non autorizzata al trasporto;
- 2) mancanza della dichiarazione del mittente sulla conformità della materia e dell'imballaggio per il trasporto;
- 3) veicoli che presentano, al controllo, fughe di materie pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle cisterne o degli imballaggi;
- 4) veicoli sprovvisti del certificato di omologazione o provvisti di certificato non regolamentare;
- 5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati o dotati di pannelli arancione non regolamentari;
- 6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o con disposizioni di sicurezza inadeguate;
- 7) veicolo o imballaggio inadeguato;
- 8) conducente senza certificato regolamentare di formazione professionale per il trasporto su strada di merci pericolose;
- 9) veicoli sprovvisti di estintori;
- 10) veicoli o colli sprovvisti di etichette regolamentari indicanti il pericolo;
- 11) veicoli sprovvisti di documenti di trasporto/accompagnamento o diciture relative alle merci pericolose trasportate non regolamentari;
- 12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo non regolamentare;
- 13) eccessivo riempimento della cisterna.

ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE
DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

Stato : Anno :

Controlli effettuati su strada

	Veicoli immatricolati nel territorio (*)			
	nazionale	di altri Stati membri dell'UE	di paesi terzi	numero totale
Numero dei veicoli controllati				
Numero di infrazioni constatate per tipo di infrazione				
Numero e tipo di sanzioni comminate				

(*) Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello della motrice.